

Rep. n. ____

COMUNE DI SCURELLE

PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: Concessione in uso, per le annualità solari 2026 - 2028, con possibilità di rinnovo per egual periodo, del fondo rustico di proprietà comunale catastalmente contraddistinto dalle pp.ff. 384/1 e 385/1 in C.C. Villa Agnedo ai fini di sfalcio.

Scrittura privata autenticata.

L'anno duemilaventisei (2026), addì (.....), del mese di, nella residenza comunale di Scurelle, sono comparsi i signori:

Ropelato dott.ssa Lorenza, nata a Borgo Valsugana (TN) il 14.12.1977, domiciliata per la carica presso la sede municipale di Scurelle, (Cod. Fiscale 00301120226), che dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione comunale che rappresenta, d'ora in poi semplicemente anche "concedente";

e

....., nato a (Prov. di), il, legale rappresentante, avente sede legale in e P. IVA., d'ora in poi denominato semplicemente "concessionario"

rispettivamente assistiti dai Sig.ri, nato ain data (Cod. Fiscale), e, nato ain data (Cod. Fiscale), in qualità di collaboratori dell'Associazione Agricola, rispettivamente presso gli Uffici di, domiciliati per la carica presso la sede legale dell'Organizzazione professionale agricola in

P R E M E S S O

Rep. n. ____

- con deliberazione n. __ d.d. __.05.2026 immediatamente esecutiva la Giunta comunale ha approvato l'avviso pubblico per manifestazione di interesse alla concessione in uso, per le annualità solari 2026 - 2028, con possibilità di rinnovo per egual periodo, del fondo rustico di proprietà comunale catastalmente contraddistinto dalle pp.ffa. 384/1 e 385/1 in C.C. Villa Agnedo ai fini di sfalcio – terzo esperimento;
- l'avviso preliminare succitato, prot. n. ____ del __.05.2026, è stato regolarmente affisso all'albo comunale, nonché pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, per dieci giorni consecutivi, e in risposta allo stesso;
- con deliberazione della Giunta comunale n. d.d., dichiarata immediatamente eseguibile:
 - o si rilevava che, come indicato nell'avviso pubblico di cui sopra, nel caso di specie non opera il diritto di prelazione del concessionario uscente di cui all'art. 4bis della legge 03.05.1982, n. 203, costituente condizione sospensiva alla stipula del contratto, in considerazione dell'esclusione disposta dal precedente contratto di concessione;
 - o si disponeva l'affido in concessione, per le annualità solari 2026 - 2028, con possibilità di rinnovo per egual periodo, del fondo rustico di proprietà comunale catastalmente contraddistinto dalle pp.ffa. 384/1 e 385/1 in C.C. Villa Agnedo ai fini di sfalcio a;
 - o si disponeva, ex art. 15 della legge provinciale 14.06.2005, n. 6, la sospensione del vincolo di uso civico gravante le porzioni di particella oggetto di concessione per l'intero periodo contrattuale e conseguentemente per la durata di tre annate agrarie, eventualmente da rinnovarsi per lo stesso periodo, precisando che i proventi derivanti dalla concessione saranno destinati alle finalità individuate dall'art. 10 della stessa legge.

Rep. n. ____

CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra individuate, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione in uso.

ART. 2 – OGGETTO

Il Comune di Scurelle, come sopra rappresentato, concede in uso al Sig. in qualità di legale rappresentante di come sopra descritta, che accetta, il fondo rustico di proprietà catastalmente contraddistinto dalle pp.ff. 384/1 e 385/1 in C.C. Villa Agnedo, avente una superficie complessiva di mq 3951 di cui mq 2850 netti di prato da sfalcio (coefficiente di eleggibilità pari a 1), come descritto nell'art. 2 dell'allegato disciplinare tecnico economico costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il fondo non risulta ricompreso nella pianificazione aziendale comunale e dunque non risulta assoggettabile alla disciplina di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 731 del 6 maggio 2015, né concedibile ai fini di pascolo, bensì esclusivamente ai fini di sfalcio nei limiti della superficie avente coefficiente di eleggibilità pari a 1.

La destinazione del fondo è quella individuata dall'art. 3 del richiamato disciplinare e l'utilizzo dovrà essere rispondente alle prescrizioni dettate da quest'ultimo.

ART. 3 – DURATA

Il fondo oggetto del presente contratto viene concesso per le annualità solari 2026-2028, decorrenti dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2028. A scadenza del poc'anzi citato termine la proprietà avrà la facoltà, a fronte di apposita

Rep. n. ____

istanza all'uopo dimessa dal concessionario, di rinnovare la concessione per il periodo di ulteriori tre annualità, dunque fino al 31.12.2031.

L'uso del fondo dovrà in ogni caso rispettare le condizioni indicate dall'art. 4 del disciplinare stesso e ogni disposizione di legge in materia.

ART. 4 – CANONE

Il canone annuo di concessione è stabilito in €= (...../00), oltre Iva nella misura di legge e dovrà essere corrisposto entro il 30 giugno di ciascuna annualità solare contrattualmente prevista.

In caso di ritardato pagamento l'importo è aumentato degli interessi legali calcolati dalla data di messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

Il canone sarà aggiornato annualmente, con decorrenza 1° gennaio, in misura pari alla variazione, se positiva, dell'indice FOI, espressivo dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, accertato con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'euro superiore.

ART. 5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Il concessionario s'impegna a utilizzare i beni avuti in consegna con la diligenza del buon padre di famiglia e a riconsegnarli alla scadenza del presente contratto nelle stesse condizioni in cui gli sono state consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.

Gli obblighi incombenti sulle parti sono quelli individuati dal disciplinare tecnico-economico di cui all'allegato sub lett. A.

Dal momento della sottoscrizione del presente contratto o, comunque, dal momento della consegna e per tutta la durata della concessione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, della conservazione e manutenzione dei beni avuti in

Rep. n. ____

uso e di ogni eventuale danno cagionato agli stessi in connessione con l'esercizio dell'attività.

ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

È, inoltre, fatto divieto al concessionario di servirsi dei beni per un uso diverso da quello determinato dal presente contratto e relativi allegati parte integrante e sostanziale.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del rispetto e del pieno adempimento degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel presente contratto di concessione d'uso e nell'allegato disciplinare tecnico economico di utilizzo, il concessionario ha prestato, a mezzo, idonea cauzione di importo pari a un'annualità di canone.

La proprietà avrà facoltà di trattenere in tutto in parte la cauzione anche per eventuali danni che fossero arrecati ai beni concessi per colpa o negligenza del concessionario.

La cauzione eventualmente escussa, in tutto o in parte, nel corso di gestione del presente contratto dovrà essere immediatamente ricostituita a cura del concessionario; la restituzione avverrà alla scadenza del contratto, previo accertamento della regolare esecuzione di ogni obbligazione derivante dal presente contratto.

ART. 8 – REVOCA, RISOLUZIONE E RECESSO

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare, risolvere o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita, per esigenze di pubblica utilità non compatibili con gli usi concessi, senza che il

Rep. n. ____

concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

La risoluzione in conseguenza di inottemperanza del concessionario alle prescrizioni del presente contratto o dell'allegato disciplinare tecnico economico potrà essere disposta previa diffida formale della proprietà all'adempimento delle norme oggetto di violazione, salvi i casi di risoluzione espressa e comunque salva ogni eventuale azione di risarcimento per i danni arrecati.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione; verrà altresì addebitata al concessionario recedente ogni ulteriore spesa od onere derivante dal recesso anticipato.

ART. 9 – ONERI FISCALI

Sono ad esclusivo carico del concessionario l'imposta di bollo, nella misura fissa di € 45,00.= ai sensi dell'art. 1, co. 1bis, n. 4) parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e tutte le spese di stipulazione del presente contratto, inclusa imposta di registro a norma del nuovo D. Lgs. 1 agosto 2025, n. 123.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, non definite dalla Parti, saranno deferite secondo disciplina di legge.

ART. 11 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Rep. n. ____

Il Comune di Scurelle fa presente di aver adottato apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge n. 190/2012 e ss.mm., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione. Gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente".

Il concessionario con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Scurelle che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo concessionario, per il triennio successivo alla cessazione. Il concessionario, con riferimento alle prestazioni del presente contratto si impegna, ai sensi del summenzionato codice di comportamento ad osservare ed a far osservare ai propri associati o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice stesso.

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al conduttore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la prestazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D. Leg.vo 196/2003 i dati personali sono raccolti dall'Ufficio Segreteria del Comune di Scurelle per lo svolgimento di un

Rep. n. ____

compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Scurelle; responsabile della Protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde, nr. 23 (servizioRPD@comunitrentini.it).

Potrà essere esercitato il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e ss. del D. Leg.vo 196/2003.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D. Leg.vo. 196/2003, è a disposizione sul sito istituzionale del Comune di Scurelle.

ART. 13 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, delle leggi in materia e degli usi e consuetudini.

ART. 14 – DEROGA ALLE NORME IN MATERIA DI PATTI AGRARI

Il presente contratto di concessione viene stipulato in deroga alle norme sui patti agrari di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, in particolare per quanto riguarda la durata (art. 3), il canone (art. 4) e il diritto di prelazione che non viene riconosciuto al concessionario.

I Rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole confermano che quanto sopra stabilito è stato concordato dalle Parti da loro rappresentate e pertanto sottoscrivono il presente contratto per confermarne la validità ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 legge 3 maggio 1982, n. 203.

Letto, approvato e sottoscritto.

Rep. n. ____

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE

Ropelato dott.ssa Lorenza

Sindaco del Comune di Scurelle

IL RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE
PROFESSIONALE AGRICOLA PER CONTO DEL CONCEDENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE
PROFESSIONALE AGRICOLA PER CONTO DEL
CONCESSIONARIO

Rep. n. ____

AUTENTICA DI FIRME

COMUNE DI SCURELLE

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritta Müller dott.ssa Deborah, Segretario del Comune di Scurelle, ai sensi dell'art. 137 della L.R. 3 maggio 2018, nr. 2, che i Sig.ri:

Ropelato dott.ssa Lorenza, nata a Borgo Valsugana il 14.12.1977, Sindaco del Comune di Scurelle, domiciliata per la carica presso la sede municipale di Scurelle, (Cod. Fiscale 00301120226)

e

....., nato a (Prov. di) il, legale rappresentante, avente sede legale in e P. IVA., d'ora in poi denominato semplicemente "concessionario"

rispettivamente assistiti dai Sig.ri, nato ain data (Cod. Fiscale) e, nato ain data (Cod. Fiscale) in qualità di collaboratori dell'Associazione Agricola, rispettivamente presso gli Uffici di, domiciliati per la carica presso la sede legale dell'Organizzazione professionale agricola in

delle cui identità personali io Segretario comunale sono certo, hanno, in mia presenza e sotto il mio controllo sottoscritto la su estesa scrittura privata.

Scurelle, Piazza don Clemente Benetti, nr. 2, addì' (...) del mese di dell'anno duemilaventisei (2026).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Müller dott.ssa Deborah